Mar 01 Apr, 2025

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

La nota individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Si evidenzia che per le **imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025** (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in **coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione** dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le **imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025**, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una **nuova nomina** o del **rinnovo dell'amministratore**, ovvero della nomina del **liquidatore**, e in ogni caso entro **il 30 giugno 2025**.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mar 15 Apr, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

3

Media: 3 (3 votes)

Aliquota